



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Via Centro Studi, 1 - 33049 San Pietro al Natisone - tel. 0432/727034 - fax 0432/727918 - C.F. 94071110301

COMPRENDEnte I COMUNI DI: DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA

Cod. Mecc. UDIC813006 e-mail: [udic813006@istruzione.it](mailto:udic813006@istruzione.it) PEC: [udic813006@pec.istruzione.it](mailto:udic813006@pec.istruzione.it)

L'anno 2014, il mese di dicembre il giorno 09, in San Pietro al Natisone, presso la sede dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di San Pietro al Natisone, tra la RSU, le OO.SS. rappresentative e firmatarie del CCNL 2006/2009 e il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL del personale della scuola 2006/2009,

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs 297/1994;

VISTO il CCNI comparto scuola del 15 marzo 2001;

VISTO il CCNI del 03 agosto 1999;

VISTO il CCNL del 26 maggio 1999;

VISTO il CCNL del 04 agosto 1995;

VISTA la Piattaforma Contrattuale decentrata del 11/06/2001;

VISTO il CCNL del 24 luglio 2003;

VISTO il CCNL 29 novembre 2007

VISTA la legge 133/2008

VISTO il CCNL del 12/12/2012

VISTE l'intese tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali del 07 agosto 2014 e del 02 ottobre 2014

SI STIPULA IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO – CCNL 2006/2009 art. 6, comma 2

### TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, mantiene i suoi effetti per l'anno scolastico 2014/2015.
3. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

#### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

### TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

#### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
  - a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Informazione successiva
  - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.

*[Handwritten signatures]*

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

#### **Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

#### **Art. 5 – Informazione preventiva**

1. Sono oggetto di informazione preventiva tutte le materie previste dalla normativa vigente.
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 6 – Informazione successiva**

1. Sono materie di informazione successiva tutte le materie previste dalla normativa vigente.
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

### **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

#### **Art. 7 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato in ciascuna delle due sedi dell'Istituto in un luogo accessibile a tutto il personale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale della Biblioteca nelle due sedi, dove sarà collocato a richiesta un armadio per l'uso esclusivo delle RSU, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### **Art. 8 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché gli eventuali servizi amministrativi aventi carattere di urgenza, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ciascuna sede e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.



### **Art. 9 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

### **Art. 10 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

### **Art. 11 – Servizi minimi**

In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà alle famiglie la possibilità che in tale giornata il servizio scolastico potrà subire variazioni in conseguenza dello sciopero.

Sulla base delle adesione del personale allo sciopero, dichiarate anticipatamente ovvero accertate nel corso della giornata di sciopero, il dirigente scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico adottando le opportune misure per mitigarne i disagi, ricorrendo all'anticipazione del servizio e/o alla chiusura anticipata delle attività didattiche

Nell'eventualità che, sulla base di una consistente adesione annunciata allo sciopero, il dirigente scolastico disponga una riduzione del servizio scolastico, egli potrà disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero per organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente che viene così conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della eventuale comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali- i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui ai successivi commi tenuti alle prestazioni indispensabili e precettati in relazione allo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica si individuano le seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale amministrativo e ausiliario della scuola e i relativi contingenti in applicazione della legge 146/90, dell'allegato al CCNL vigente e del contratto nazionale integrativo del 8 ottobre 1999:

- Garanzia dell'apertura per l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali.
- Rispetto delle scadenze per pagamento compensi o altre fattispecie aventi carattere d'urgenza.

Per lo svolgimento di detto servizio il contingente minimo per assicurare le prestazioni essenziali è costituito da un collaboratore scolastico e 1 assistente amministrativo oltre al DSGA.

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è necessaria la presenza di una unità amministrativa. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio è necessaria la presenza del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

In caso di adesione allo sciopero di tutto il personale cui compete lo svolgimento dei servizi essenziali, il dirigente scolastico individua il personale da includere nel contingente tenendo conto del criterio della rotazione.


In caso di assemblea territoriale o di scuola cui partecipi tutto il personale ATA dell'istituto dovranno essere garantiti minimi di personale in servizio indicati ai punti precedenti nonché deve essere assicurata l'apertura e la chiusura dei plessi.

## **TITOLO TERZO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO** (stralciato in quanto oggetto di specifico contratto)

## **TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Art. 12 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

 P. D'Amico - RLS

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

**Art. 13 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il RSPP è designato dal Dirigente prioritariamente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso che sarà oggetto di contrattazione, per il quale si attingerà al Fondo dell'istituzione scolastica.

**Art. 14 - Le figure sensibili (Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP)**

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
  - Addetto al primo soccorso
  - Addetto al primo intervento sulla fiamma
  - Addetti alla corretta applicazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibili viene destinato un budget da contrattare gravante sul Fondo dell'istituzione scolastica.

**TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 15 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

**Art. 16 – Natura premiale della retribuzione accessoria**


Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.



La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto inizialmente.

Il presente contratto ha valore per l'a.s. 2014 -2015, fatte salve eventuali sopraggiunte disposizioni di legge o modifiche del CCNL.

Sottoscritto il 09 DICEMBRE 2014

Delegazione di parte pubblica
Ciccione Nino 

RSU
Busolini Paola 
Dorbolò Paola 
Bernich Anna .....

Delegazione di parte sindacale
SNALS .....
CISL – Bassi Fernando .....
UIL .....
CGIL .....